



Repubblica *lucania* del. n. 58/2016/PAR

La Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo
per l'Abruzzo
nella camera di consiglio del 10 marzo 2016

composta dai Magistrati:

Maria Giovanna GIORDANO	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Andrea LUBERTI	Primo referendario (relatore)
Luigi D'ANGELO	Primo referendario
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante "Pronuncia di orientamento generale" sull'attività consultiva;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e

8 novembre 2010, n. 54;

visto il decreto del 10 marzo 2015, n.1/2015, con cui il Presidente ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo per l'anno 2015;

visto il decreto del 18 giugno 2015 n. 4/2015, con cui il Presidente di Sezione ha assegnato le competenze al Referendario Dott. Andrea Luberti;

vista la nota dell'11 febbraio 2016, con la quale il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Abruzzo ha trasmesso una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Casalincontrada (CH);

vista l'ordinanza dell'8 marzo 2016, n. 11, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore, primo referendario dott. Andrea LUBERTI;

FATTO

Il sindaco del comune istante premette di aver riscontrato l'erronea costituzione (in misura inferiore alle risultanze degli accertamenti operati) dei fondi per il trattamento accessorio relativi all'anno 2015.

In sede di contrattazione decentrata, l'amministrazione comunale si accinge pertanto ad assumere il fondo effettivamente costituito a base del tetto di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art.1, comma 236).

Tanto premesso, il comune espone che le organizzazioni sindacali contraenti hanno richiesto il reintegro delle somme erroneamente non attribuite al fondo per la contrattazione decentrata nell'anno 2016 e richiede:

i. se la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2016 debba essere parametrata all'accertamento relativo all'anno 2015, ovvero ai fondi effettivamente stanziati nel bilancio dello stesso anno;

ii. se sia legittima la predisposizione di un piano di reintegro in favore dei dipendenti delle somme erroneamente non attribuite al fondo per la contrattazione decentrata.

IN PUNTO DI AMMISSIBILITA'

Nessun dubbio si pone in tema di ammissibilità della richiesta, atteso, sotto il profilo soggettivo, la provenienza dal legale rappresentante dell'ente.

Sotto il profilo oggettivo, si riscontra, quanto al primo quesito, l'afferenza alla materia della contabilità come sopra delineata mentre, con riferimento al secondo, deve dichiararsene l'inammissibilità, in quanto, per costante giurisprudenza della Corte (Sez. riun. 30 settembre 2010, n. 50) non sono ammissibili, per evitare interferenze con le competenze propri di altri organi, quesiti afferenti alla materia della contrattazione collettiva. Inoltre, il quesito proposto afferisce a questione allo stato attuale oggetto di contrattazione in corso.

MERITO

La legge di stabilità 2016 all'art. 1, comma 236 prevede che *“(...) a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 (...)”*.

La giurisprudenza delle Sezioni regionali della Corte (*cfr* da ultime in particolare Sez. regionale di controllo per la Puglia, deliberazione 18 marzo 2015, n. 97; Sez. regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 28 ottobre 2015, n. 379) ha avuto modo di affrontare la tematica del contenimento del trattamento accessorio del pubblico impiego in relazione alla normativa di blocco previgente (art. 9 comma 2-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, integrato *medio tempore* dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2015).

Occorre al riguardo osservare che, con la normativa riferita, il legislatore ha sostanzialmente abbandonato il meccanismo introdotto per l'anno 2015 (che non faceva riferimento a un tetto “fisso”, decurtato in misura proporzionale alle cessazioni del personale dal servizio, ma prevedeva che il fondo per le risorse decentrate, una volta costituito, fosse decurtato delle riduzioni operate su tale fondo per gli anni 2001-2014) ed è tornato a una determinazione di un tetto rigido, adeguato all'eventuale diminuzione del personale.

In ogni caso deve essere precisato che, con riferimento alla disciplina “intermedia”, la citata pronuncia della Sezione regionale di controllo per la Lombardia aveva precisato che, mentre restava esclusa la possibilità di una “restituzione” in sede di nuova costituzione del fondo delle risorse erroneamente ridotte, in tale occasione il comune interessato potesse procedere alla corretta determinazione del parametro cui ancorare il tetto retributivo.

Tale soluzione ermeneutica parrebbe corroborata dal dato che la Sezione delle Autonomie della Corte (deliberazione 21 ottobre 2014, n. 26)

ha di recente chiarito come la soggiacenza alle disposizioni di contenimento del trattamento accessorio prescinde dalla circostanza che la voce di detto trattamento sia finanziato dal fondo per la contrattazione decentrata.

Quanto sopra riportato pare allora espressione di un più generale principio secondo cui, ai fini del tetto per il trattamento accessorio, la quantificazione del medesimo debba essere operata indipendentemente dall'effettiva destinazione delle relative risorse.

P.Q.M.

Il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Abruzzo sulla richiesta di parere del Comune di Casalıncontrada (CH) è nel senso che, ai fini della determinazione del tetto previsto dalla legge di stabilità 2016, debba essere calcolato il trattamento accessorio erogabile nell'anno precedente, indipendentemente dall'effettiva destinazione al fondo per la contrattazione decentrata delle relative risorse.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Casalıncontrada (CH), nonché al Presidente del Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato a L'Aquila, nella camera di consiglio del 10
marzo 2016.

L'Estensore
F.to Andrea LUBERTI

Il Presidente
F.to Maria Giovanna GIORDANO

Depositata in Segreteria il 10 marzo 2016
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
F.to Lorella Giammaria